



Società Interporto di Torino

S.I.TO S.P.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Fornitura di GPL e relativa installazione dei
serbatoi in comodato d'uso gratuito**

1 febbraio 2016

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO	3
ART. 2 - OBBLIGHI DEL FORNITORE	3
ART. 3 - IMPORTO, DURATA E ATTIVAZIONE DELL' APPALTO	4
ART. 4 - QUANTITA' DI G.P.L.	5
ART. 5 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEL GPL	5
ART. 6 - UTILIZZO DEL G.P.L. E IMMOBILI DI DESTINAZIONE FORNITURE	6
ART. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI APPALTO	6
ART. 8 - ORDINATIVI E CONSEGNE	6
ART. 9 - PERIODI E CONDIZIONI DI FORNITURA	7
ART. 10 - CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	8
ART. 11 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE	8
ART. 12 - COLLAUDI	9
ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO UNITARIO PER LA FATTURAZIONE	9
ART. 14 - FATTURAZIONE - PAGAMENTI	10
ART. 15 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE	11
ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE	11
ART. 17 - SEDI E RECAPITI	11
ART. 18 - FIRMA DEL CONTRATTO	12
ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA	12
ART. 20 - POLIZZA RCT	13
ART. 21 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	13
ART. 22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E PERSONALE	15
ART. 23 - INFRAZIONI E PENALITA'	16
ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 25 - SCIOPERI	17
ART. 26 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	17
ART. 27 - DISPOSIZIONI VARIE	17

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei serbatoi nuovi da fornire in comodato d'uso gratuito alla Stazione Appaltante. Il numero dei serbatoi, con i relativi accessori, è pari a tre per un totale massimo di mc 25 da posizionare presso il Palazzo Uffici (10 mc), il Palazzo Operatori Doganali (10 mc) e il Fabbricato Tecnologico (5 mc) nell'ambito dell'Interporto di Torino.
La fornitura di gas di petrolio liquefatto ("GPL") per il riscaldamento del Palazzo Uffici, del Palazzo Operatori Doganali e del Fabbricato Tecnologico di proprietà di S.I.TO S.p.A., tutti posti nell'ambito del complesso interportuale, zona a sud della tangenziale di Torino. La fornitura del GPL comprende anche la completa gestione delle fasi di consegna a destino (scarico) del combustibile, inclusa la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento e di ogni altro adempimento previsto dalle vigenti norme in materia.
L'appalto è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e da tutte le norme collegate, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; inoltre recepisce tutte le prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 e quelle di cui al D. Lgs. N. 164/2000 e s.m.i. e di cui al Decreto Lgs. N. 128/2006.
2. Il GPL oggetto del presente appalto dovrà essere corrispondente ai requisiti di legge e alle norme doganali vigenti.
3. Nell'offerta sono compresi gli oneri di posa dei serbatoi, scavi e reinterri e sistemazione superficiale finale, recinzioni e collegamenti. L'impianto serbatoi dovrà essere corredato di tutte le autorizzazioni di Legge e del Certificato Prevenzione Incendi.
4. Fornitura in comodato d'uso gratuito dei serbatoi, con realizzazione dei lavori meglio specificati all'art. 7.
5. Tutto quanto necessario per il corretto funzionamento degli impianti.

ART. 2 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Fornitura di GPL nei modi e alle condizioni previste nel presente capitolato.
2. Fornitura in comodato d'uso gratuito dei serbatoi di contenimento del GPL ed installazione ed opere accessorie, come specificato al successivo art. 7;
3. Manutenzione, verifiche, collaudo dei serbatoi e relativi accessori ove previsto, compresi gli interventi d'urgenza, assumendone la totale ed esclusiva responsabilità sia nei confronti di S.I.TO SpA che di terzi;
4. Adempimenti di Legge quali, ad esempio, rinnovo/richiesta del Certificato Prevenzione Incendi, denuncia impianti presso gli enti competenti;
5. Nuovi allacci, dismissioni, vulture, spostamenti di gruppi di misura e, altresì, l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problematica dovesse insorgere per la corretta erogazione del gas;
6. Responsabilità e gestione dell'area di pertinenza dei singoli serbatoi:
 - o Mantenimento e salvaguardia della recinzione;
 - o Manutenzione del verde all'interno della recinzione;
 - o Fornitura e posa degli estintori e della cartellonistica di sicurezza e cartellonistica in genere;
 - o Ogni ulteriore adempimento al fine di conservare e curare l'area in questione.

ART. 3 - IMPORTO, DURATA E ATTIVAZIONE DELL'APPALTO

1. L'appalto è **a misura** e avrà la durata di anni 2 (due), con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto o a decorrere dall'attivazione della fornitura, con riserva dell'esercizio della facoltà di proroga. E' escluso il rinnovo tacito.
2. Si precisa sin d'ora che, l'Ente Appaltante, alla data di scadenza del contratto, si riserva la possibilità di applicare, la procedura negoziata prevista all'art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs n. 163/2006 e smi.
3. Qualora l'Ente Appaltante decida di avvalersi della procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, la spesa complessiva stimata della fornitura per il successivo **biennio** sarà pari ad **Euro 420.000,00** oltre a IVA di legge e quindi per complessivi **Euro 840.000,00** oltre a IVA di legge.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna anticipata sotto le riserve di Legge.
5. **Al termine della durata dell'appalto relativo alla fornitura di cui al precedente Art. 1, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora compiuta, ovvero il nuovo Appaltatore non avesse ancora dato inizio all'esecuzione delle relative prestazioni, l'Appaltatore si impegna a proseguire la gestione delle prestazioni stesse previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima e senza poter per ciò vantare diritti e/o indennità nei confronti dell'Amministrazione. Pertanto dovrà essere garantita la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo appaltatore.**
6. A seguito dell'individuazione del nuovo Appaltatore della fornitura, l'Appaltatore si obbliga a cooperare con l'Amministrazione e con il nuovo Appaltatore al fine di porre in essere ogni azione e/o misura necessaria, di sua competenza, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e l'avvio della nuova gestione.
7. La ditta Aggiudicataria si impegna a fornire il GPL oggetto del presente Capitolato per il periodo di 24 mesi, a decorrere dall'attivazione della fornitura e per gli ulteriori periodi eventualmente derivanti dai rinnovi come di seguito disposti. La S.I.TO SpA, ove ricorrano le condizioni di legge, potrà procedere a uno o più rinnovi del contratto, annuali o per frazioni di anno, fino a coprire un massimo di ulteriori due anni.
8. L'importo **a misura presunto e non garantito della fornitura**, sulla base dei quantitativi esplicitati nel successivo art. 4, per il periodo di **un anno**, è stimato in **Euro 210.00,00 (Euro duecentodiecimila/00)** al netto di IVA per un totale di **Euro 420.000,00** per il **biennio**.
9. **L'importo sopra indicato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi la S.I.TO SpA in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi (per andamento climatico, per contenimento dei consumi in base a norme legislative o per qualsiasi altro motivo) subire una variazione.**
10. **Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fornito dovendo la ditta Aggiudicataria comunque fornire una quantità di GPL che consenta di**

soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

11. Il corrispettivo dell'appalto sarà, dunque, determinato a misura mediante applicazione del ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario al listino prezzi della Camera di Commercio di Torino. A tale ribasso l'aggiudicatario resterà obbligato a prescindere dal quantitativo della fornitura di GPL richiesta da S.I.TO S.p.A..
12. Inoltre, per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla Stazione Appaltante, la stessa potrà sospendere del tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostantiva, dal giorno in cui questa si è verificata.

ART. 4 - QUANTITA' DI G.P.L.

1. I quantitativi presunti di GPL da fornire, per stagione, sono desunti dalla media dei consumi delle ultime due stagioni e più precisamente:
 - PALASITO in Prima Strada n. 2 (serbatoio da 10 mc) circa litri 50.919;
 - PALAZZO OPERATORI DOGANALI in Prima Strada n. 5 (serbatoio da 10 mc) circa litri 49.654;
 - FABBRICATO TECNOLOGICO in Prima Strada n.1 (serbatoio da 5 mc) circa litri 45.936.
2. I quantitativi di GPL delle forniture suddivise per edificio (vedi precedente comma 1) concorreranno al totale complessivo di GPL fornito alla S.I.TO SpA.

ART. 5 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEL GPL

1. Il GPL dovrà rispettare tutte le prescrizioni e le caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia.
2. A comprova del rispetto di quanto sopra indicato l'aggiudicatario dovrà presentare al momento della stipula del contratto la Scheda Tecnica e quella di sicurezza del prodotto che intende fornire.
3. Il GPL da fornire dovrà essere del tipo commerciale avente le seguenti caratteristiche:

DEFINIZIONE: PROPANO COMMERCIALE.
COMPOSIZIONE: Costituito da una presenza media compresa nella fascia tra il 95% ed il 100% di PROPANO.
ODORE: CARATTERISTICO - Vedi D.M. del 4/12/2000, norme UNI CIG: 7133/94 e aggiornamento dicembre 1998.
POTERE CALORIFERO SUPERIORE a 15°C e 1.013 mbar: 13,8 kWh/kg
POTERE CALORIFERO INFERIORE a 15°C e 1.013 mbar: 12,78 kWh/kg
DENSITA' FASE LIQUIDA: Media fra 0.505/0.518 Kg/l a 15°C
TENSIONE DI VAPORE RELATIVA: a 40°C compresa fra 12 e 14 bar
ZOLFO TOTALE: inferiore a 0,01% peso
CORROSIONE DELLA LAMINA DI RAME, INDICE ASTM: Max I
RESIDUO EVAPORAZIONE A 20°C% VOL: Assente
TENORE IN ACQUA ED ALCALINITA': Assente
4. La ditta aggiudicataria, dovrà predisporre i serbatoi interrati e l'impiantistica necessaria per poter prelevare in sicurezza campioni di GPL per le analisi di controllo nel rispetto delle caratteristiche sopra specificate a sue esclusive spese. I prelievi di controllo saranno decisi

autonomamente dalla S.I.TO SpA, in presenza di un responsabile della ditta fornitrice ed eseguiti da società abilitata alle analisi, su incarico della stazione appaltante. Tutti i costi riguardanti le suddette analisi sono a totale carico della ditta fornitrice.

5. La Stazione Appaltante, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di prelevare, in qualsiasi momento e all'atto della somministrazione, un campione del GPL al fine di accertarne con idonei esami presso laboratorio, la corrispondenza a quanto indicato dalla normativa applicabile (Direttiva DPCM 8 marzo 2002). Nel caso in cui il GPL risultasse di qualità inferiore o diversa da quella dovuta, saranno a carico dell'Aggiudicatario, oltre all'immediata sostituzione del GPL fornito e non corrispondente, una penale pari al 2% dell'importo della fornitura oltre agli eventuali ulteriori danni subiti dalla SITO Spa.

ART. 6 - UTILIZZO DEL G.P.L. E IMMOBILI DI DESTINAZIONE FORNITURE

Il G.P.L. fornito alla S.I.TO avrà come destinazione d'uso il riscaldamento dei seguenti immobili:

- PalaSITO;
- Palazzo Operatori Doganali;
- Fabbricato Tecnologico;
- Magazzino Riparazione Containers;
- Magazzino 1L Modulo C).

ART. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI APPALTO

1. L'Aggiudicatario, attraverso la propria organizzazione, consegnerà le attrezzature in comodato d'uso gratuito in perfetto stato di conservazione e perfettamente funzionanti; la Stazione Appaltante le prenderà in custodia e, tramite il Terzo Responsabile, le conserverà con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'articolo 1176 C.C. Le attrezzature concesse in comodato d'uso gratuito sono e restano di esclusiva proprietà dell'Aggiudicatario, che si impegna sin d'ora ad assicurarne il funzionamento, provvedendo ai previsti collaudi e alla sostituzione periodica delle valvole.
2. **A conclusione dell'appalto, i serbatoi dovranno essere rimossi dall'Aggiudicatario, almeno 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, prima della data di fine appalto senza nulla pretendere dalla S.I.TO SpA.**
3. **L'aggiudicatario dovrà riconsegnare le aree su cui insistevano i serbatoi come consegnate, in buono stato di conservazione e comunque libere da ogni responsabilità ambientale ovvero prive di inquinamento.**
L'impresa appaltatrice dovrà provvedere direttamente a verificare che non ci siano stati degli sversamenti di gas liquido e qualora si fossero verificati intervenendo direttamente al fine di evitare di produrre un danno ambientale.
4. Alla scadenza nulla sarà dovuto da S.I.TO SpA per il rilascio di tutti gli eventuali impianti installati.

ART. 8 - ORDINATIVE CONSEGNE

1. La S.I.TO SpA invierà via fax/mail all'Aggiudicatario la richiesta di approvvigionamento di G.P.L. con l'indicazione delle quantità da fornire e il giorno della consegna.

L'aggiudicatario dovrà effettuare i rifornimenti richiesti entro e non oltre il termine indicato dalla Committente nell'ordinativo di fornitura. L'aggiudicatario dovrà comunque comunicare alla S.I.TO via fax o via mail il giorno e l'ora della consegna.

2. Tutte le consegne dovranno essere effettuate con autobotti idonee munite di contatore volumetrico omologato, correttamente funzionante e provvisto di apparecchiatura per l'emissione del tagliando cartaceo riportante il quantitativo effettivamente consegnato.
3. Le consegne del GPL dovranno essere di norma effettuate negli orari di apertura degli uffici della S.I.TO, salvo casi eccezionali da concordare con la Committente. Il termine della consegna dovrà, in ogni caso, rispettare gli orari di apertura della Scrivente: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. In casi eccezionali (festività, imprevisti, urgenze) potranno essere definite consegne con modalità temporali differenti da quelle descritte (il sabato e/o in orari di chiusura della Scrivente).
4. Per le operazioni di consegna del GPL l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere con proprio personale all'apertura del pozzetto, alle operazioni di attacco da eseguirsi in conformità alle norme tecniche vigenti, allo scarico del GPL, alla misurazione dei livelli e alla chiusura perfetta del pozzetto.

ART. 9 - PERIODI E CONDIZIONI DI FORNITURA

1. I periodi di fornitura sono di massima coincidenti con quelli previsti dalle disposizioni di legge in materia di accensione degli impianti di riscaldamento.
2. **In relazione all'andamento climatico**, tali periodi potranno essere anticipati o posticipati in base alle disposizioni di legge o in base alle autorizzazioni in merito emesse dalle competenti Autorità e la S.I.TO S.p.a. potrà comunque richiedere la consegna di GPL in anticipo, rispetto ai periodi previsti dalla legge affinché sia possibile l'accensione degli impianti di riscaldamento sin dal primo giorno in cui la legge consente l'accensione degli impianti stessi. Potrà altresì richiedere la consegna di quantitativi di GPL ove ciò si renda necessario in relazione a manutenzione, verifiche e prove degli impianti di riscaldamento.
3. Ove per andamento climatico favorevole, per contenimento dei consumi in base a norme legislative o per qualsiasi altro motivo, **dovesse verificarsi nel corso dell'anno un consumo inferiore alle previsioni di cui al presente appalto, la S.I.TO S.p.a. sarà tenuta al pagamento delle sole forniture commissionate e consegnate, senza che la ditta appaltatrice possa avanzare pretese di sorta in relazione alle previsioni stesse.**
4. **Qualora si dovessero superare i quantitativi previsti dalla Committente, l'appaltatore sarà tenuto alla fornitura del GPL sino al soddisfacimento delle esigenze della S.I.TO spa, mantenendo invariato il ribasso percentuale offerto in sede di gara per le quantità eccedenti la suesposta quantità prevista.**
5. La fornitura di G.P.L. deve avvenire, porto franco Interporto S.I.TO, senza necessità di formali commissioni.
6. **La fornitura del presente Capitolato dovrà essere garantita dall'Appaltatore sin dalla sua attivazione.**
7. **La fornitura oggetto della presente gara deve essere eseguita esclusivamente dalla ditta risultata aggiudicataria.**

ART. 10 - CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. I lavori da eseguirsi a carico della ditta aggiudicataria riguardano:
 - a) la fornitura e la messa in opera di n. 3 serbatoi nuovi per GPL termoriscaldati interrati con relativo posa in opera di idonea tubazione coibentata per circuito d'acqua per il riscaldamento del fluido all'interno dei tre serbatoi gpl alla centrale termica collegati sull'impianto di riscaldamento di proprietà della S.I.TO SpA con l'obbligo di ripristino dell'area presente sopra i serbatoi;
 - b) N°3 gruppi di riduzione per GPL da 200kg/h o idonei all'uso con linee separate e n°4 contatori per GPL del tipo g40 o idonei all'uso da installare sulla linea gas per la fatturazione del consumo delle caldaie per riscaldamento dei serbatoi;
 - c) tutto quant'altro necessario, e qui non menzionato, per il corretto funzionamento degli impianti.
2. Detti lavori sono a totale carico del fornitore del GPL e quindi compresi nel prezzo di offerta e nessun onere sarà dovuto da S.I.TO SpA al termine del contratto d'appalto. A lavori ultimati dovrà essere rilasciato verbale di collaudo/accettazione in contraddittorio con tecnici di S.I.TO SPA, oltre a quello di conformità di cui al DM 37/2008.
3. Si precisa che sono a carico del fornitore e senza oneri per S.I.TO SPA, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
 - manutenzione serbatoi e rete;
 - pratica per il rilascio CPI per serbatoi;
 - eventuali opere murarie di adeguamento;
 - denunce e/o comunicazioni agli enti preposti per gli impianti;
 - supporto verifiche periodiche con gli enti preposti per gli impianti;
 - rimozione dei serbatoi e ripristino dell'area a scadenza del contratto.
4. La S.I.TO SpA potrà a suo insindacabile giudizio decidere di riscattare i serbatoi stessi ad un prezzo che sarà concordato tra le parti.
5. Il quantitativo di GPL presente nei serbatoi al termine del Contratto dovrà essere rimborsato alla S.I.TO SpA da parte dell'Appaltatore, utilizzando come prezzo unitario il valore medio utilizzato nell'ultima stagione di funzionamento degli impianti.

ART. 11 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

L'aggiudicatario solleva la Committente da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione della fornitura ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

1. L'aggiudicatario assume in proprio, tenendone sollevata la Committente, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione della fornitura, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull'affidatario restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne la Committente.

2. L'aggiudicatario assume la responsabilità di ogni danno subito dalla Committente e da terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell'esecuzione della fornitura, ed è tenuto, a suo completo carico e senza la possibilità di richiedere alcun rimborso a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell'espletamento della fornitura, fatte salve ipotesi evidenti di vandalismo riconosciute dalle parti.

ART. 12 - COLLAUDI

1. Il GPL che, sottoposto a verifica, non soddisfa pienamente le caratteristiche stabilite, sarà rifiutato; tuttavia la S.I.TO SpA, a suo esclusivo giudizio e con tutte le spese conseguenti a carico del fornitore, potrà accordare al fornitore stesso, l'esame in contraddittorio del prodotto rifiutato.
2. Le partite rifiutate dovranno essere sostituite, per essere nuovamente sottoposte alle operazioni di verifica, nel più breve tempo possibile e comunque garantendo il funzionamento corretto e continuo degli impianti.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO UNITARIO PER LA FATTURAZIONE

1. Formazione del Prezzo da applicare alla fornitura
Variabile in funzione della percentuale di ribasso (fissa ed invariabile) applicata al prezzo determinato sulla base della quotazione provinciale dei prezzi dei prodotti petroliferi - *GPL riscaldamento sia in serbatoi che sfuso venduto a mezzo contatore per piccoli serbatoi dati in comodato* - effettuata dalla C.C.I.A.A. di Torino (al netto dell'IVA ed al lordo delle imposte) relativa al periodo di riferimento della fornitura prendendo a riferimento gli ultimi quattro listini.
2. Qualora non fosse possibile reperire l'aggiornamento dei prezzi dalla C.C.I.A.A. di Torino, si procederà ad utilizzare i dati forniti dalle altre C.C.I.A.A. appartenenti alla Regione Piemonte con il seguente ordine: Novara, Cuneo.
3. Si riporta lo schema esemplificativo del sistema di calcolo del prezzo del GPL che dovrà essere applicato al momento della fatturazione:

A	Quotazione provinciale dei prezzi dei prodotti petroliferi - <i>GPL riscaldamento sia in serbatoi che sfuso venduto a mezzo contatore per piccoli serbatoi dati in comodato</i> - effettuata dalla C.C.I.A.A. di Torino
B	Valore dell'accisa indicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
C	Quotazione al netto dell'accisa
D	Percentuale di sconto offerta in sede di gara (r %)
E	Prezzo applicabile senza accisa
F	Prezzo applicabile comprensivo di accisa

Algoritmo per il calcolo del prezzo unitario da applicare alla singola fornitura

- a) Individuato **A** [€/l] come il minimo tra le quotazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi - *GPL riscaldamento sia in serbatoi che sfuso venduto a mezzo contatore per piccoli serbatoi*

dati in comodato - effettuata dalla C.C.I.A.A. di Torino, preso come periodo di riferimento gli ultimi due mesi pari a 4 quotazioni in essere alla data del rifornimento.

b) Individuato **B** [€/l] come il valore dell'accisa indicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

c) Calcolare **C** [€/l] definito come $C = A - B$.

d) Individuata la percentuale di sconto offerta in sede di gara, definita come **D** = r% espressa in numeri decimali, si calcola **E** [€/l] come $E = C \times (1 - D)$, prezzo unitario privo dell'accisa.

e) Individuazione di **F**, prezzo unitario comprensivo di accisa, come somma di **E+B** [€/l].

f) **F**, così determinato, sarà il prezzo unitario da utilizzare per fatturare.

4. Valori di conversione applicabili alla fornitura di GPL:

1Kg = 1,95 litri; 1mc = 4,125 litri.

5. **Gestione pratica sgravio fiscale per aree non metanizzate**

Si precisa che, previa esibizione da parte di S.I.TO SpA della documentazione attestante i requisiti per l'applicazione della riduzione ex legge 448/98 "aree non metanizzate", per il GPL utilizzato per uso riscaldamento (individuato a mezzo apposito contatore), deve essere ulteriormente applicata la riduzione prevista dalla normativa vigente per le "Aree montane non Metanizzate" e di ogni altra agevolazione applicabile.

ART.14 - FATTURAZIONE - PAGAMENTI

1. La fatturazione avverrà mensilmente sulla base dei rifornimenti effettuati nel mese di competenza.
2. I pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati dalla S.I.TO S.p.A., previo ricevimento di regolare fattura e verifica delle effettive forniture ed esclusivamente per i quantitativi di GPL realmente forniti, nei modi previsti dalla disciplina di gara e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Nello specifico, l'Aggiudicatario dovrà allegare a ogni fattura emessa copia del listino prezzi della CCIAA di Torino relativo al periodo di fornitura.
3. Il pagamento delle fatture emesse avverrà con rimessa diretta, a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura previa verifica della regolarità contributiva DURC.
4. **Si precisa che in sede di pagamento di ogni fattura, verrà applicata la ritenuta di garanzia pari allo 0,5%, prevista ai sensi di Legge.**
5. Le ritenute di garanzia verranno svincolate al termine dell'appalto, a seguito di regolare accettazione della fornitura da parte della Stazione Appaltante.
6. Qualora nel pagamento delle forniture non venissero rispettati i termini indicati, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata.
7. L'eventuale ritardato pagamento da parte del SITO canone fatture concernenti le forniture effettivamente effettuate non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di recesso, sospensione e/o di riduzione parziale delle prestazioni, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
8. Dal pagamento convenuto delle fatture emesse dall'Aggiudicatario, sarà detratto l'importo delle spese per l'esecuzione d'ufficio delle penali e delle sanzioni applicate in caso di disservizi.

ART. 15 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

1. I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto, successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs 163/2006.
2. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti alle persone non più autorizzate a riscuotere.

ART. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari aventi rapporto con le prestazioni dell'appalto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - al D.Lgs. 22.02.2006 – n. 128 e smi;
 - al D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e smi;
 - al R.D. 23.05.1924, n. 827;
 - al R.D. 18.11.1923, n. 2440;
 - alla L. 02.12.2005 n. 248;
 - al DM 22.01.2008 n. 37;
 - al D.lgs. 09.04.2008 n. 81, in ordine alla sicurezza e smi;
 - al D.lgs. 23.05.2000 n. 164;
 - a tutti gli adempimenti e/o prescrizioni imposti dalla normativa vigente e/o dalle competenti Autorità per la gestione delle forniture;
 - alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.

ART. 17 - SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà:

- 1) mantenere edotta la SITO circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono le prestazioni oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;
- 2) garantire, nei confronti del Terzo Responsabile, la reperibilità almeno telefonica di un proprio referente, con potere di disporre le forniture urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze, 24 ore su 24 compresi i giorni festivi e domenicali.

ART. 18 - FIRMA DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del contratto, a seguito di comunicazione formale da parte della SITO.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore, la SITO procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e la fornitura potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara, fatta salva ogni azione a tutela della Stazione appaltante.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia, dei regolamenti locali in materia di fornitura di GPL, nonché delle altre leggi in materia di appalti di forniture e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente Capitolato e relativi allegati fanno parte integrante del contratto di appalto.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, ovvero nel rispetto dell'intero disposto di cui all'art. 75 del D.lgs. n.163/2006 e smi.
2. Prima della stipula del contratto, e dopo l'aggiudicazione definitiva l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo netto del canone complessivo per la durata dell'appalto, ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 163/2006 e smi.
Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La cauzione definitiva viene posta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal SITO, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
4. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
5. La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai fini della redazione di detta fidejussione l'utilizzo dello schema 1.2 del D.M. 12.03.2004 n. 123 non soddisfa tutti i requisiti di cui all'art. 113 comma II del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; pertanto la presenza nella detta fidejussione della seguente condizione particolare incondizionata, debitamente sottoscritta, sarà sufficiente a rendere idonea la stessa ai fini dell'aggiudicazione definitiva: “in deroga alle condizioni generali e/o particolari la presente fidejussione deve intendersi prestata alle condizioni di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e smi”.

6. Nell'ipotesi in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio di cui all'art. 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 dovrà essere allegata, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati.
Si richiama altresì quando indicato all'art. 75 comma 7 del D. Lgs n. 163/2006 e smi così modificato dall'art. 16 comma 1 dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015. In tale caso, per fruire del beneficio in argomento, il concorrente dovrà allegare la pertinente documentazione in originale o copia conforme all'originale ai sensi del ai sensi del DPR 445/2000 e smi.
7. Tale polizza dovrà essere prodotta nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
8. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento della SITO circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio della SITO, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

ART. 20 - POLIZZA RCT

1. Per eventuali danni derivanti dalla fornitura, arrecati a persone o cose, la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà essere fornita di adeguata copertura assicurativa (polizza RCT) per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.
2. Tale polizza dovrà essere prodotta nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
3. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Committente alla presenza di un rappresentante della ditta appaltatrice. A tale scopo la Committente comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo tale da consentire all'impresa di intervenire nella stima. Qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la Committente provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è responsabile verso la SITO del perfetto andamento e svolgimento delle prestazioni assunte e della disciplina dei propri dipendenti; le prestazioni dovranno essere rese a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato idoneo; detto personale potrà accedere ai punti di consegna, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura e onere dell'Impresa accertarsi preventivamente di tali procedure.
2. L'Aggiudicatario si impegna a verificare, tramite monitoraggio continuo e costante, la giacenza dei serbatoi al fine di assicurare la continuità del funzionamento degli impianti termici, in relazione ai consumi standard medi dei singoli impianti termici, alle ore di funzionamento e all'andamento climatico.
3. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere economico – finanziario sulle prestazioni espletate che fossero necessarie alla SITO.

4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti durante l'intero periodo delle attività oggetto d'appalto o ad esso collegate.
5. Nella conduzione e gestione delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nell'appalto, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
6. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla esecuzioni delle prestazioni. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la SITO e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette alle forniture, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. L'Impresa si impegna a tenere indenne la S.I.TO spa da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
7. L'aggiudicatario dovrà presentare la polizza assicurativa prevista all'articolo 16 del D. Lgs. N. 128/2006 relativamente ai serbatoi concessi all'Ente Appaltante in comodato d'uso gratuito.
8. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
9. Con riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, si precisa che è stato redatto apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nel quale sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza afferenti all'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime. E' fatta salva l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di allegazione del DUVRI al contratto di appalto. Nel predetto documento i costi stimati per la sicurezza sono pari a €. 1.500,00 e non sono soggetti a ribasso di gara.
10. Il DUVRI potrà essere aggiornato dalla SITO Spa, anche su proposta dell'Appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative delle prestazioni appaltate.
11. Il DUVRI, inoltre, potrà essere integrato su proposta dell'Appaltatore da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito delle valutazioni della SITO spa. Il DUVRI è parte integrante del contratto di appalto.
12. L'Appaltatore è tenuto a nominare un Responsabile Tecnico e comunicarlo alla S.I.TO; a tale figura compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'operatività dell'appalto in genere e per le comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal D.M. n. 406/1998.
13. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme, le deliberazioni delle Autorità competenti e le prescrizioni in materia, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico della ditta, intendendosi in ogni caso remunerati col corrispettivo offerto e l'impresa non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della S.I.TO spa, assumendosene ogni relativa alea.

14. Di seguito si fornisce un elenco, **in via esemplificativa e non tassativa**, dei possibili fattori di rischio connessi alle attività e che potrebbero riscontrarsi:
- a) nelle strade, nei parcheggi e comunque in tutte le aree aperte al traffico veicolare presenza di attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica che possono essere ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori;
 - b) attività svolte su spazi aperti al pubblico (parcheggi, viabilità,...);
 - c) presenza oppure utilizzo di materiali chimici (prodotti per il diserbo,...);
 - d) presenza di materiali derivanti da urti, tagli, quali vetro e metalli;
 - e) presenza di polveri e di possibili materiali ignoti conferiti scorrettamente e abusivamente;
 - f) presenza di rischi generici determinati dalle attività insediate nell'Interporto di Torino.

ART. 22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E PERSONALE

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla SITO o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la SITO segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e procederà, se del caso, ad una ritenuta del 20% sui pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Società Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.
4. L'Appaltatore si impegna, per l'espletamento delle prestazioni oggetto d'appalto e per tutta la loro durata, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
5. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con le attività oggetto dell'appalto.
6. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalle A.S.L. territorialmente competenti e da ogni altra Autorità preposta, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.
7. Ai sensi delle vigenti normative di riferimento, si precisa che le Autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le A.S.L., i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.
8. L'Appaltatore dovrà far pervenire alla SITO un elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche e mansioni. Tale elenco dovrà essere immediatamente aggiornato in caso di variazioni, con comunicazione formale alla Stazione Appaltante.
9. Il succitato personale in servizio dovrà attenersi a tutte le prescrizioni indicate nei precedenti articoli.

ART. 23 - INFRAZIONI E PENALITA'

La Società fornitrice dovrà garantire il regolare rifornimento dei serbatoi con G.P.L. avente le caratteristiche descritte nel presente capitolato.

Le penalità verranno applicate qualora si verifichi una delle condizioni sottoindicate:

1. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze, oltre all'obbligo di ovviare entro 24 ore alle conseguenze dell'infrazione contestata, sono stabilite a carico dell'Appaltatore le seguenti sanzioni:
 - per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari a 5.000,00 Euro,
 - per mancata erogazione della fornitura concernente la gestione sarà applicata una penale pari a Euro 5.000,00 (importo forfettario).

Le infrazioni anzidette saranno accertate dalla Stazione Appaltante e comunicate per iscritto, via fax o via e-mail all'Appaltatore, il quale dovrà, entro e non oltre 4 (quattro) giorni di calendario, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata.

2. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dalla SITO, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.
3. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dalla SITO, quest'ultima, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
4. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dalla SITO sulla prima fattura in scadenza.
5. Nell'eventualità che la fattura non offra margine sufficiente, la SITO avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.
6. In caso di ATI, le penali saranno applicate all'impresa mandataria/capogruppo.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per quanto concerne la risoluzione del contratto, ci si atterrà alle prescrizioni dettagliate nello Schema di contratto di appalto, facente parte della documentazione di gara.
2. Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso di ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili alla ditta aggiudicataria eccedente i 60 (sessanta) giorni.
3. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., in caso di metanizzazione dell'area ove è ubicata la S.I.TO SpA e, quindi, di allaccio alla rete di metanizzazione.
4. La S.I.TO SpA può risolvere il contratto di appalto anche nei seguenti casi:
 - a. Qualora il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine di 5 giorni lavorativi all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che

- compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- b. Allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del Committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
 - c. Qualora il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
 - d. Allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
 - e. Nel caso che si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto.

ART. 25 - SCIOPERI

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a garantire un servizio di emergenza, ove ciò non contrasti con le norme in materia di diritto di sciopero.

ART. 26 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Capitolato Speciale d'Appalto
2. D.U.V.R.I.
3. Schema di Contratto
4. Le polizze di garanzia
5. Relazione illustrativa
6. Relazione calcolo della spesa e prospetto economico

ART. 27 - DISPOSIZIONI VARIE

All'impresa aggiudicatrice competono tutte le responsabilità connesse alla prestazione della fornitura ed al rispetto di tutte le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene sul lavoro ed alle prevenzioni ambientali.

In particolare nella fase di esecuzione delle opere di adeguamento degli impianti, l'impresa deve rispettare tutte le disposizioni generali di legge sulla Sicurezza ed igiene del lavoro impegnandosi ad istruire il proprio personale al fine di garantire la propria sicurezza e quella degli altri che operano nello stesso ambiente. Deve inoltre garantire il regolare e corretto funzionamento degli impianti coinvolti nei lavori di adeguamento, assumendosi ogni e totale responsabilità in caso di guasti o interruzione della fornitura dovute a cause a essi imputabili.

L'impresa si impegna ad utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del lavoro, controllando la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro. Deve eseguire i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità assumendone tutte le conseguenze nei confronti della S.I.TO SpA e dei terzi.